



CITTA' DI MELENDUGNO

Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Seduta in data : 30/07/2021		Atto n. 24
OGGETTO:	Approvazione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021	

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno TRENTA, del mese di LUGLIO, alle ore 09:05, nella sala delle adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

All'appello nominale, risultano presenti:

			Presente
1	MARRA PIETRO	PRESIDENTE	S
2	POTI MARCO	SINDACO	S
4	PRETE ANNA ELISA	CONSIGLIERE	S
5	DORIA GIUSY	CONSIGLIERE	S
6	GALATI GIANCARLO	CONSIGLIERE	S
7	ROLLO AVV. ROBERTO	CONSIGLIERE	S
8	PETRACHI ANGELICA	CONSIGLIERE	S
9	CANDIDO SARA	CONSIGLIERE	N
10	SURDO PALMA GIUSEPPA	CONSIGLIERE	N
11	DIMA LUCA MARIA	CONSIGLIERE	N
12	RUSSO MAURO	CONSIGLIERE	S
13	DE GIUSEPPE MONICA	CONSIGLIERE	N
14	CAMASSA LAURA	CONSIGLIERE	N

S = Presenti n. 8 N = Assenti n. 5

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dr. ANTONICA ANTONIO

Partecipa l'assessore esterno

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

-l'art. 1, co. 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

-l'art. 1, co. 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

-l'art. 1, co. 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021;

-l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

-l'art. 1, co. 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

TENUTO CONTO CHE nel territorio in cui opera il Comune di Melendugno è presente e operante l'AGER Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d'Ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019.

RILEVATO CHE con determina n. 285 del 22 luglio 2021, acquisita in atti con il Prot. n. 15132 del 23 luglio 2021, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, l'AGER Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d'Ambito ha approvato la predisposizione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 e di procedere alla validazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019, nonché trasmesso la relazione di validazione affinché si provveda agli adempimenti previsti dall'art. 30, co. 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41.

ESAMINATO il Piano Economico Finanziario anno 2021 validato dall'AGER Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d'Ambito, allegato al presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, in particolar modo nei parametri che ai sensi della deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019, così come integrata dalla deliberazione dell'ARERA n. 238 del 23 giugno 2020, sono di competenza dell'Ente di Governo dell'ambito (es.:

fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG)), il quale espone un costo complessivo di **€ 3.610.165,00**, suddiviso tra costi fissi **€1.625.831,00** e costi variabili **€1.984.334,00**, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile.

TENUTO CONTO CHE il Piano Economico Finanziario anno 2021 è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

VISTI:

-l'art. 1, co. 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

-l'art. 1, co. 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

VISTO l'art. 1, co. 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo.

RICHIAMATO il Piano Economico Finanziario anno 2021 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, come sopra validato con determina n. 285 del 22 Luglio 2021, acquisita in atti con il Prot. n. 15132 del 23 luglio 2021, dall' Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d' Ambito (Ente territorialmente competente in base alla deliberazione dell' ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019), il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile.

VISTO l'art. 1, co. 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

TENUTO CONTO CHE i costi inseriti nel Piano Economico Finanziario anno 2021 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato

nella relazione illustrativa del Piano Economico Finanziario

ESAMINATE le Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013, emanate dal Dipartimento per le Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TENUTO CONTO CHE secondo quanto previsto dall'art. 6, co. 6, della deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019, fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

RITENUTO DI ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Economico Finanziario anno 2021, riportato nell'allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, tra utenze domestiche e non domestiche in base a potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, studi sull'effettiva produttività dei rifiuti, informazioni specifiche sui costi fornite dal gestore, come segue:

- 78% a carico delle utenze domestiche;
- 22% a carico delle utenze non domestiche.

PRESO ATTO:

-dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche riportati nella tabella allegata alla presente deliberazione;

-che nell'anno 2021 l'Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nella misura massima del 50% del loro ammontare e della facoltà di non considerare i coefficienti Ka ai fini della determinazione della tariffa delle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, co. 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

RAVVISATO di utilizzare:

-le risorse assegnate al Comune di Melendugno per ristorare le perdite di gettito della Tassa sui Rifiuti TARI nella misura massima consentita di **€ 397.933,34** di cui **€ 148.000,00** già utilizzate nel 2020 e pertanto ne restano da utilizzare **€ 249.933,34** (€150.492,28 per utenze domestiche ed € 99.441,00 per utenze non domestiche) come previsto dal Modello di certificazione approvato con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 212342 del 3 novembre 2020, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell'art. 39, co. 2, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;

-le risorse pari a **€ 196.590,56** (per utenze non domestiche) assegnate al Comune di Melendugno con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sulla base dei criteri indicati dall'art. 6 del D.L. 25

maggio 2021, n. 73, finalizzate alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche per il 2020, di cui al Modello di certificazione approvato con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 212342 del 3 novembre 2020.

RICHIAMATI:

-l'art. 1, co. 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale: Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

-l'art. 187, co. 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce: La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; c) per il finanziamento di spese di investimento; d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

RILEVATO CHE:

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26/04/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021 – 2023, secondo lo schema di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

-con deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 30/06/2021 è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2020.

PRESO ATTO CHE, come individuato nel Rendiconto di Gestione dell'Esercizio 2020, il risultato di amministrazione risulta pari a **€249.933,34** è stato vincolato a finanziare riduzioni Tari per COVID-19;

TENUTO CONTO CHE l'art. 193, co. 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli enti rispettino durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile.

PRECISATO CHE prima di procedere all'applicazione dell'avanzo di amministrazione è stata condotta una dettagliata analisi di tutte le voci di bilancio finalizzata a verificare il permanere degli equilibri di bilancio, con particolare riferimento alla:

- verifica dell'attendibilità e congruità delle previsioni di entrata e dei relativi accertamenti;
- verifica della capacità di spesa degli stanziamenti di parte corrente e degli impegni assunti;
- verifica generale delle fonti di finanziamento degli investimenti;
- verifica sulla congruità degli accantonamenti nel Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 del Fondo crediti dubbia esigibilità.

RILEVATO CHE dalla predetta verifica è emerso che non esistono debiti fuori bilancio da riconoscere e che permangono gli equilibri di bilancio.

RITENUTO di prevedere, in conformità all'art. 24 del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa

sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30 giugno 2021, un'ulteriore riduzione COVID-19 ai sensi del sopra richiamato art. 1, co. 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, rispetto quelle già previste dall'art. 1, co. 559, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, rivolte alle categorie economiche previste e le fasce di utenza domestica non residenziale, colpite dalle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, da finanziare applicando la quota vincolata dell'avanzo di amministrazione anno 2020.

RITENUTO di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:

- prima rata: 30 SETTEMBRE 2021;
- seconda rata: 30 NOVEMBRE 2021;
- terza rata: 31 GENNAIO 2022;
- quarta rata 31 MARZO 2022;
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata

CONSIDERATO CHE:

-l'art. 1, co. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- il Decreto Legge 99 del 30/06/2021 ha prorogato al 31/07/2021 il termine per le deliberazioni del Pef e tariffe della Tari 2021;

-a norma dell'art. 13, co. 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

-a norma dell'art. 13, co. 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;

-a norma dell'art. 13, co. 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che

detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

-l'art. 1, co. 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 30, co. 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 e successiva proroga con D.L. 99 del 30/06/2021: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati." In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.

ACQUISITI:

-il parere dell'Organo di Revisione, acquisito in atti con il Prot. n. 15580 del 29-07-2021 2021, ai sensi dell'art. 239, co. 1 lett. b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

-il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, resi ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dai Responsabili di Settore;

Uditi gli interventi di cui all'allegato verbale redatto a cura del servizio di stenotipia;

Con votazione favorevole unanime,

DELIBERA

1. DI DICHIARARE la narrativa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche ai sensi dell'art. 3, co. 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. DI PRENDERE ATTO della determina n. 215 del 24 giugno 2021, acquisita in atti con il Prot. n. 10323 del 24 giugno 2021, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale l'AGER Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d'Ambito ha approvato la predisposizione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 e di procedere alla validazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019, nonché trasmesso la relazione di validazione affinché si provveda agli adempimenti previsti dall'art. 30, co. 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41.

3. DI APPROVARE il Piano Economico Finanziario anno 2021 validato dall' AGER Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d' Ambito, allegato al presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, in particolar modo nei parametri che ai sensi della deliberazione dell' ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019, così come integrata dalla deliberazione dell' ARERA n. 238 del 23 giugno 2020, il quale espone un costo complessivo di **€ 3.610.165,00**, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile.

4. DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all' anno 2021, di cui all' allegato della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, e di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Economico Finanziario anno 2021 riportato nell' allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, tra utenze domestiche e non domestiche in base a potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, studi sull' effettiva produttività dei rifiuti, informazioni specifiche sui costi fornite dal gestore, come segue:

- 78% a carico delle utenze domestiche;
- 22% a carico delle utenze non domestiche.

5. DI UTILIZZARE:

- le risorse assegnate al Comune di Melendugno per ristorare le perdite di gettito della Tassa sui Rifiuti TARI nella misura massima consentita di **€249.933,34** come previsto dal Modello di certificazione approvato con il Decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell' Interno, n. 212342 del 3 novembre 2020, concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all' emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell' art. 39, co. 2, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 12 ed, inoltre, le risorse pari a **€196.590,56** assegnate al Comune di Melendugno con decreto del Ministro dell' Interno di concerto con il Ministro dell' Economia e delle Finanze;

-6. DI PREVEDERE, in conformità all' art. 24 del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30 giugno 2021, un' ulteriore riduzione COVID-19 ai sensi del sopra richiamato art. 1, co. 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, rispetto quelle già previste dall' art. 1, co. 559, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, rivolte alle categorie economiche previste e le fasce di utenza domestica non residenziale, colpite dalle conseguenze dell' emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, da finanziare applicando la quota vincolata dell' avanzo di amministrazione anno 2020 e il contributo ministeriale. Tali riduzioni COVID-19 saranno puntualmente quantificate con successiva Delibera del Giunta Comunale come previsto dall' art. 24 del vigente Regolamento Comunale della Tassa sui Rifiuti.

7. DI DARE ATTO CHE con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario.

8. DI DARE ATTO CHE alle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Lecce.

9. DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all' anno 2021:

- prima rata: 30 SETTEMBRE 2021;
- seconda rata: 30 NOVEMBRE 2021;

- terza rata: 31 GENNAIO 2022;
- quarta rata 31 MARZO 2022;
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata

10. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, co. 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

11. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dottore Marra Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Antonica Antonio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti



**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

DETERMINA n. 285 del 22 Luglio 2021

OGGETTO: Approvazione Procedura di validazione Piano Economico Finanziario anno 2021 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 ex delibera n. 443/2019 ARERA così come aggiornato dalla delibera n. 493/2020 ARERA – Validazione -Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2021 ex art. 6 delibera n. 443/2019.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI

La legge 14 novembre 1995 n. 481 e successive modificazioni “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”.

La legge 27 dicembre 2013 n. 147 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità anno2014)*”.

La legge 27 dicembre 2017 n. 205 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*”.

Il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 “*Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, c.d decreto “*Cura Italia*” convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020 n. 110.

La deliberazione di ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018 -2021*” ed il relativo allegato A) “*Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021*”.

La Deliberazione dell'ARERA 3 marzo 2020 n. 57 “*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti ed avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente*”.

La deliberazione dell'ARERA 12 marzo 2020 n. 59 “*Differimento termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell'emergenza da COVID-19*”.

La Determinazione del 27 marzo 2020 n. 2 Direttore della Direzione Ciclo Rifiuti Urbani ed Assimilati – ARERA “*Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione n. 443/2019 (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari*”.

La deliberazione dell’ARERA 5 maggio 2020 n. 158 “*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze de servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”.

La deliberazione ARERA 23 giugno 2020 n. 238 “*Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”.

La deliberazione ARERA 24 novembre 2020 n. 493 “*Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021*”.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “*Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)*”, che ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*”.

La deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 “*Legge regionale n. 24/2012 e L.R. n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)*”.

PREMESSO CHE

A) L’Art 1 comm1 della legge n. 481/95 istitutiva dell’Autorità prevede che la medesima debba perseguire nello svolgimento delle proprie funzioni “*la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)*”

L’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, “*al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in*

condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95"*;

Inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di: *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza"* (lett. c); *"tutela dei diritti degli utenti [...]"* (lett. d); *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'"* (lett. f); - *"approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento"* (lett. h); *"verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi"* (lett. i).

B) Con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare; in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/13: al comma 654 stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*; al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *"l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARP"*, la quale è *"applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*; al comma 683 dispone che *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*.

C) Con la deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *"criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi

efficienti tesi tra l'altro a: esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale; promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale, quali, ad esempio, l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio; migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi; definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale; incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti; rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo; favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio; in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento.

D) All'articolo 6 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che: sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1); il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 6.2); la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (comma 6.3); sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (comma 6.4); l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei richiamati commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approvi (comma 6.5); fino all'approvazione da parte

dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (comma 6.6).

E) Altresì la medesima deliberazione disciplina al successivo articolo 7 *“i meccanismi di garanzia”* secondo cui: *“In caso di inerzia del gestore nella predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 6.1 e 6.2, l'Ente territorialmente competente, che abbia provveduto a richiedere i dati e gli atti necessari, ne dà comunicazione all'Autorità, informando contestualmente il gestore”* (comma 1); *“L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, provvede a diffidare il gestore e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95”* (comma 2).

F) Con la successiva deliberazione 57/2020/R/RIF, l'Autorità – al fine di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, comunque in un'ottica di tutela degli utenti – ha introdotto specifiche semplificazioni procedurali (riguardanti la validazione dei dati e l'approvazione degli atti necessari) ed ha avviato un procedimento volto alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai fini della relativa approvazione da parte dell'Autorità, anche disciplinando gli effetti di eventuali modificazioni all'uopo ritenute necessarie, nonché prevedendo misure tese al rafforzamento dei meccanismi di garanzia per il superamento di casi di inerzia. In particolare è stato previsto che: - *“Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF”* (articolo 1, comma 4); *“La mancata collaborazione da parte del gestore nei confronti dell'Ente territorialmente competente nell'ambito della procedura di approvazione di cui all'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF è da considerarsi inerzia ai sensi dell'articolo 7 della medesima deliberazione. Alla luce di tale disposizione, l'Ente ne dà comunicazione all'Autorità, che procede secondo la normativa vigente”* (articolo 3 comma 1); *“È dato mandato al Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati di provvedere agli atti di competenza secondo quanto previsto dal comma 7.2 della citata deliberazione. L'Autorità si riserva comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95”* (articolo 3, comma 2); *“Le diffide di cui al comma 3.2 possono contenere, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo, specifiche richieste di informazioni e di dati necessari per i seguiti di competenza dell'Autorità”* (articolo 3, comma 3); *“In caso di inerzia del gestore, l'Ente territorialmente competente provvede alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, ivi compresi i valori dei fabbisogni standard o il dato del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA, e in un'ottica di tutela*

degli utenti. Sono comunque esclusi incrementi dei corrispettivi e adeguamenti degli stessi all'inflazione" (articolo 3, comma 4).

G) Con la deliberazione 158/2020/R/RIF in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle prime informazioni acquisite, l'Autorità ha previsto l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19 rinviando a un successivo provvedimento l'individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze unitamente alle modalità di trattazione delle variazioni di costo connesse all'emergenza epidemiologica, sulla base di quanto prospettato nella deliberazione 102/2020/R/RIF e delle ulteriori evidenze al riguardo fornite dagli *stakeholder*.

H) Con la successiva deliberazione 238/2020/R/RIF, confermando l'impostazione della regolazione quale strumento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali, sono stati introdotti alcuni elementi di flessibilità nel MTR, per consentire agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF e di prevedere modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento; con determina 02/DRIF/2020 sono stati chiariti ulteriori aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, anche definendo le modalità operative per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione, come elaborati nel rispetto dei criteri recati dal MTR.

I) Nell'ambito delle misure di *"sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* varate con il decreto-legge 18/20, all'articolo 107 è stato disposto che: *"i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"* (comma 5)".

L) Con la predetta deliberazione 238/2020/R/RIF nel prendere atto delle novità legislative introdotte con il decreto-legge 18/20, l'Autorità ha previsto che *"nei casi in cui il Comune, avvalendosi del richiamato comma 5 [dell'articolo 107 del medesimo decreto-legge], approvi per l'anno 2020, in sede di prima determinazione tariffaria, le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, il Comune procede comunque a: - acquisire il PEF (relativo al 2020) predisposto dal gestore ai sensi della normativa vigente, in modo da avere contezza dei costi che - in deroga al principio di copertura integrale dei costi, ispiratore della norma in parola - la TARI (2019) non consentirebbe di coprire [...]"*.

M) Con deliberazione n. 493 del 24 novembre 2020 “*Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021*“ l’Autorità ha provveduto a determinare gli adeguamenti monetaria delle entrate tariffarie riferite all’annualità 2021 nonché a prevedere anche per l’anno 2021 gli elementi di flessibilità dei piani economici finanziari a seguito dell’emergenza COVID- 19

N) l’art. 30 comma 5 del D.L. 41 /2021 ha espressamente statuito che “*Limitatamente all’anno 2021, in deroga all’[articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) e all’[articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.*”

O) In Puglia l’Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d’Ambito.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*”.

Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell’Agenzia l’avv. Gianfranco Grandaliano.

L’art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell’Ager e ai sensi dell’art. 7 dello Statuto spettano tutti i compiti compresa l’adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l’Agenzia verso l’esterno.

P) Nel territorio pugliese i Comuni figurano come “Gestore” per l’attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l’attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l’annualità 2021.

Q) Per quanto concerne l’attività di trattamento e smaltimento e l’attività di trattamento e recupero nella fattispecie va applicato quanto prescritto dall’art. 7 comma 7 e 8 del MTR in considerazione che il Comune è soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

R) L'Ager con note del 02.02.2021 prot. 1195, del 04.02.2021 prot. n. 1249, del 04.02.2021 prot. n. 1255, del 10.02.2021 prot. n. 1472, del 25.02.2021 prot. n. 2070, del 24.03.2021 prot.3243, del 31.05.2021 prot. n. 5319, del 31.05.2021 prot. n. 5358, del 31.05.2021 prot. n. 5359, del 31.05.2021 prot. n. 5360, del 31.05.2021 prot. n. 5361 e del 31.05.2021 prot. n. 5362 invitava e sollecitava agli adempimenti prescritti dalla delibera n. 443/2019 ARERA anche alla luce dei termini prescritti dall'intervento normativo dell'art. 30 comma 5 del DL n. 41/2021.

S) La procedura di validazione è consistita nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).

In vero secondo quanto prescritto dall'art. 19 del MTR tale verifica ha riguardato almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

CONSIDERATO CHE

A) Si è proceduto all'esame della proposta dei piani economici finanziari che sono stati valutati secondo quanto prescritto dalle citate deliberazioni di ARERA anche analizzando la documentazione contabile trasmessa dai soggetti gestori e verificando l'indicazione specifica di criteri che potessero consentire l'accertamento della corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile e da ogni altra utile documentazione prodotta.

B) A seguito delle presentazioni dei piani economici finanziari da parte dei Comuni e dei gestori si è avviata un'attività di interlocuzione, così come prescritto dalle direttive dell'Autorità meglio descritta nelle relazioni di validazioni, che ha consentito all'AGER quale ETC di procedere previa verifica alla validazione ex art. 6 delibera n. 443/2019 come da relazioni allegate.

VISTI

- La legge n. 481/1995
- La legge n. 205/2017
- La legge n. 147/2013
- La delibera n. 443/2019 e l'allegato MTR - ARERA
- La delibera n. 57/2020 - ARERA
- La delibera n. 493/2020 ARERA
- L'art 30 comma 5 del D.L. n. 41/2021
- la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n. 20/2016;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016;
- la D.G.R. n. 1124 dell'11 luglio 2017;
- la D.G.R. n. 1202 del 5 luglio 2018;

DETERMINA

Per tutte le motivazioni esposte in narrativa e che qui s'intendono richiamate per formarne parte integrante e sostanziale;

- 1) **di approvare la predisposizione del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 e di procedere alla validazione** ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della delibera n. 443/2019 e del MTR allegato dei seguenti Comuni: Melendugno, Melissano, Panni e Squinzano.
Si allegano le relazioni per ogni singolo comune;
- 2) **di trasmettere il presente provvedimento con i relativi allegati all'ARERA** secondo quanto prescritto dall'art. 6 comma 4 della Delibera n. 443/2019;
- 3) **di trasmettere il presente provvedimento con l'allegata relazione di validazione** ai Comuni affinché provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 30 comma 5 del D.L. n. 41/2021 adottando i relativi provvedimenti di loro competenza;
- 4) **di pubblicare** la presente Determina sul sito istituzionale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti www.ager.puglia.it nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti", nonché nella sezione "Provvedimenti Direttore Generale";

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

Modugno, 22 Luglio 2021

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Gianfranco GRANDALIANO



4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 443/2019/R/RIF prevede, nella procedura di approvazione di cui all'articolo 6.3, la predisposizione annuale del piano economico finanziario da parte del Gestore.

Con Delibera n. 493 del 24.11.2021 l'Autorità ha provveduto all'aggiornamento del metodo tariffario rifiuti – MTR- ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC, o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443).

L'art. 19 del MTR specifica che tale verifica concerne almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti".

Con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.

L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, spettano a lui tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.

Il Comune di Melendugno (LE) figura come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2017 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021.

Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero i costi sono stati indicati dal Comune nel suo PEF "grezzo" con l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in quanto soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio .

Attualmente il gestore del servizio di igiene urbana è l'RTI Ciclat-Cogeir, con avvio delle attività dal 15/03/2021. Dal maggio 2019 e sino al 14/03/2021 il gestore era la ditta Ecotecnica s.r.l.. Il nuovo servizio comprende:

- Raccolta frazione umida,
- Raccolta frazione non riciclabile,
- Raccolta domiciliare carta e cartone
- Raccolta frazione plastica e alluminio
- Raccolta frazione vetro
- Raccolta cartoni:
- Raccolta sfalci e potature:
- Raccolta RUP:
- Raccolta ingombranti e RAEE:
- Spazzamento meccanizzato;
- Spazzamento stradale manuale;
- Spazzamento aree mercatali;
- Spazzamento feste e manifestazioni;
- Gestione ecocentro.
- Ecomobile;
- Servizio "Strade Pulite";
- Raccolta foglie;
- Pulizia caditoie;
- Diserbo meccanico (inserita come attività fuori perimetro).

La validazione dei dati si è basata:

- sulla verifica della rispondenza dei dati inseriti con le fonti contabili ufficiali, rappresentate, per il Comune dai Rendiconti della gestione, per il gestore dal Bilancio di esercizio;
- sulla verifica della correttezza dei drivers utilizzati dai gestori nella ripartizione di costi e ricavi;
- sulla verifica della corretta ripartizione dei cespiti.

La documentazione richiesta ai gestori e ai comuni ai fini della validazione del PEF 2021 è stata la seguente:

Per il Comune:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Rendiconto di gestione degli anni 2017, 2018, 2019;
- Piano Economico Finanziari per il tributo Tari dell'anno 2019;
- Quadro 9 prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Quadro 10 prospetto delle spese di bilancio per titoli, tipologie e categorie dell'anno 2019;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- Delibera di presa d'atto del PEF 2020;
- PEF grezzo Comune, PEF grezzo gestore, PEF grezzo finale.

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8, - Z.I. 70026 Modugno (BA)
Cod. Fisc. 93473040728 - Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec: protocollo@pec.ager.puglia.it

Per il Gestore:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla delibera 443/2019;
- Bilancio di esercizio 2017 e 2019 e situazione patrimoniale;
- Libro cespiti;
- Relazione di accompagnamento (ex Appendice 2 MTR);
- PEF grezzo gestore

Per il Comune, poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro fra la posta contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato necessario effettuare alcune estrapolazioni e valutazioni legate prevalentemente alla congruità del dato non essendo possibile trovare un puntuale riscontro contabile.

Tutta la documentazione utilizzata a supporto dell'attività di validazione, è archiviata ed a disposizione per ogni eventuale verifica da parte di ARERA.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori – RTI Ciclat - Cogeir e Ecotecnica s.r.l.

La ditta RTI Ciclat - Cogeir in qualità di attuale gestore del servizio ha trasmesso ad Ager la documentazione necessaria in data 15/06/2021 in seguito molteplici richieste da parte di Ager, in ultimo con nota prot. 5598 del 04/06/2021.

La ditta Ecotecnica s.r.l. in qualità di gestore del servizio fino al 14/03/2021 ha trasmesso ad Ager la documentazione con varie note in data 11/03/2021, 04/06/2021, 17/06/2021, 16/07/2021.

Nella determinazione del costo complessivo del servizio di igiene urbana per il Comune di Melendugno, si è tenuto conto dell'importo del canone corrisposto al gestore uscente nelle sole mensilità di Gennaio, Febbraio e metà Marzo riportando il resto delle mensilità all'importo del canone del nuovo gestore.

Coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore – Comune di Melendugno

Il Comune ha trasmesso la documentazione in data 20 aprile 2021. Si sono rese necessarie richieste di integrazioni da parte di Ager con nota prot. n. 6044 del 14/01/2021 alle quali il Comune ha riscontrato in data 6549 del 23 giugno 2021, in data 21/07/2021, prot. 7924 ed in data 22/07/2021, prot. 8029.

Rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti

La verifica della metodologia di applicazione del MTR ha permesso di verificare che:

- la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente; i servizi esclusi dal perimetro regolato, secondo quanto dichiarato dall'Ente, saranno pagati o con la TARI e pertanto dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla Delibera Arera 444/2019 oppure saranno pagati dall'Ente con fondi derivanti dalla fiscalità generale, senza gravare quindi sui contribuenti Tari;
- il nuovo Gestore dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, ovvero l'RTI Ciclat - Cogeir, ha trasmesso una relazione di accompagnamento della tabella PEF grezzo contenente:
 - il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
 - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU;
 - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU;
 - il modello gestionale e organizzativo;
 - i livelli di qualità del servizio;

A partire dai dati precedentemente descritti, l'ETC ha proceduto alle attività di sua competenza, ovvero:

- l'analisi del PEF grezzo dei gestori e del PEF grezzo del Comune;
- la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF finale previsti dal MTR (*sharing*, gradualità e coefficienti) secondo il metodo previsto e le risultanze dei fabbisogni standard);
- la determinazione del conguaglio di pertinenza del gestore e la verifica di quello del comune per l'anno 2019 allocandolo all'interno della voce RC;
- la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF.

Il metodo è stato correttamente applicato arrivando quindi alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR.

Rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione

L'ETC ha verificato che il PEF comporta uno squilibrio finanziario e, pertanto, sussiste la necessità della verifica dei costi entro il limite di incremento tariffario stabilito dal MTR.

I valori riscontrati secondo la metodologia permettono quindi di verificare il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Atteso che:

- L'art. 4.5 della Deliberazione Arera 443/2019 stabilisce che *“In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori”*.
- La Deliberazione Arera 57/2020, riporta che: *“Peraltro, l'Autorità, al comma 4.5 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF, ha chiarito che le tariffe, elaborate sulla base della metodologia de quo e della normativa vigente, debbano essere considerate – ai sensi di quanto già previsto dall'articolo 2, comma 17, della legge 481/95 – come i prezzi massimi unitari dei servizi, consentendo all'Ente*

territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure competitive per la scelta del gestore”.

Verificato che, sulla base delle informazioni trasmesse dal Comune, il canone contrattuale attualizzato all'anno 2021 risulta essere inferiore al valore MTR e soddisfa l'equilibrio economico-finanziario del servizio per come valutato dalla Stazione Appaltante in sede di gara ed accettato dal Gestore, l'ETC, ai sensi dei citati provvedimenti Arera, ha provveduto a ricondurre il valore del MTR del Gestore a quello del canone, apportando una detrazione ai sensi del comma 4.5 comma della Delibera 443/2019, come riportato nelle Tavola 3 dell'Appendice tabellare.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono i seguenti:

$r_{pi\ a} = 1,7\%$

$X\ a = 0,1\%$

$Q\ L\ a = 0,0\%$

$P\ G\ a = 0,0\%$

$C19 = 0,0\%$

Rispetto al 2019 non è previsto un cambiamento nel perimetro del servizio e pertanto il parametro PG è posto a zero.

Non sono previsti miglioramenti di qualità e pertanto il parametro QL è posto a zero.

Il parametro C19 è posto a zero non essendo valorizzati costi operativi aggiuntivi legati alla pandemia, né i conguagli relativi al PEF2020.

Ne discende che, qualora non si verificano le eccezioni previste al comma 4.1 del MTR così come meglio descritte nel successivo paragrafo 4.4, la crescita alle entrate tariffarie per il 2021 non può superare il 1,60%.

L'anno di riferimento a cui applicare il limite tariffario è il 2019, dal momento che il Comune non ha avuto la validazione del PEF2020.

4.3 Costi operativi incentivanti

Non essendo previste variazioni di PG e QL non è stata prevista la valorizzazione delle componenti COI.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non è previsto il superamento del limite della crescita delle entrate tariffarie.

Per quanto riguarda la ripartizione di TV e TF, qualora non sia rispettato il limite di variazione annuale del 20%, viene determinato un riproporzionamento come riportato nella Tavola 4 dell'Appendice tabellare alla voce "Rimodulazione TV nel rispetto della condizione art.3 MTR".

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019 e 2021

Sulla base della metodologia di calcolo illustrata all'art. 16 la valorizzazione dei suddetti parametri rispetto al benchmark di riferimento può ricadere negli intervalli riportati nella Tavola 1 dell'Appendice tabellare.

Di conseguenza viene operata la seguente scelta:

- il parametro γ_1 , viene valorizzato tenuto conto del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti e considerato il segno positivo o negativo del conguaglio;
- il parametro γ_2 , viene valorizzato in relazione all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo alla luce del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e considerando il segno positivo o negativo del conguaglio;
- il parametro γ_3 , viene valorizzato nel suo valore minimo in quanto non si dispone di specifiche indagini di "customer satisfaction" tra Comune e Gestore.

Il parametro "r" che rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, può essere determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

La scelta effettuata per tale parametro è riportata nella Tavola 1 dell'Appendice tabellare.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

Di seguito vengono illustrate le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi che vengono adottati al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

I fattori di sharing, come illustrato all'art. 2 del MTR sono rappresentati:

- dal parametro b, fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3 - 0,6];
- dal parametro $b(1 + \omega_a)$, fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove ω_a è determinato dall'Ente Territorialmente Competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ di cui al comma 16.2, ω_a può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,1 - 0,4].

Il valore di ω , rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve essere determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$.

Per questo motivo, alla luce delle performance raggiunte dal Gestore nell'esecuzione del servizio, i valori scelti sono presentati nella Tavola 1 dell'Appendice tabellare.

4.7 Ulteriori scelte operate dall'ETC

L'Ente territorialmente competente ha valorizzato nel 2021 entrate di cui all'art.1.4 della Det. 02/DRIF/2020, che devono essere sottratte dal totale dei costi del PEF.

Nel PEF 2021 non è valorizzata la componente di conguaglio relativa al 2020, in quanto il Comune non ha avuto la validazione del PEF 2020.

La sintesi delle scelte operate dall'ETC e il conseguente PEF 2021 sono riportati nella seguente Appendice Tabellare.

APPENDICE TABELLARE

Tabella 1: Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli

Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli			
		Anno 2020	Range di scelta
	b	0,60	[0,3 ;0,6]
	ω	0,40	[0,1 ;0,4]
	γ	-0,60	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ_1	-0,45	[-0.45 ; -0.25]
Valutazione performance riutilizzo/riciclo	γ_2	-0,30	[-0.3 ; -0.2]
Valutazione soddisfazione utenti	γ_3	0,15	[-0.15 ; -0.05]
	r	4,00	[1 ; 4]
		Anno 2019	Anno 2021
Benchmark di riferimento		411,99	455,28
Costo Unitario effettivo		381,28	532,55

Tabella 2: Limite tariffario

Limite tariffario			
	r_{pi}	1,70%	
	x	0,10%	[0,1% ;0,5%]
	QL	0,00%	[0% ;2%]
	PG	0,00%	[0% ;3%]
	C19	0,00%	[0% ;3%]
$\rho a = r_{pia} - Xa + QLa + PGa$	ρ	1,60%	
Limite di crescita della tariffa			
$T_a/T_{a-1} \leq (1 + \rho a)$		0,99	
T_a riconosciuta		3.749.258	
Δ non riconosciuto		-85.593	

Tabella 3: Scomposizione del MTR 2021 in Quota fissa e variabile

Limite di crescita della tariffa variabile		
	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva ex MTR	3.674.653	
Scomposizione della tariffa	2.235.380	1.439.273
Detrazioni comma 4.5 del 443/2019 (segno +)	5.509	5.478
Scomposizione della tariffa	2.229.871	1.433.794
Tariffa finale ex MTR	3.663.665	

Tabella 4: Tariffa finale

Tariffa finale		
	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva riconosciuta	3.663.665	
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR)		
Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR	1.984.334	1.679.331
Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)		53.500
Attività fuori perimetro		12.074
Tariffa finale con fuori perimetro	1.984.334	1.637.905
Tariffa finale solo attività in perimetro	1.984.334	1.625.831

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati <i>CRT</i>	G	148.233,88	0,00	148.233,88
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <i>CTS</i>	G	19.899,00	913.991,09	933.890,09
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <i>CTR</i>	G	0,00	20.225,36	20.225,36
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <i>CRD</i>	G	878.705,64	0,00	878.705,64
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR <i>COI^{EXP}_{TV}</i>	G	0,00	0,00	0,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <i>AR</i>	G	0,00	0,00	0,00
Fattore di Sharing <i>b</i>	E	0,60	0,60	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <i>b(AR)</i>	E	0,00	0,00	0,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI <i>AR_{CONAI}</i>	G	0,00	61.130,15	61.130,15
Fattore di Sharing <i>b(1+ω)</i>	E	0,84	0,84	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing <i>b(1+ω)AR_{CONAI}</i>	E	0,00	51.349,33	51.349,33
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <i>RC_{TV}</i>	E-G	571.983,53	-213.089,42	358.894,11
Coefficiente di gradualità <i>(1+y)</i>	E	0,40	0,40	
Numero di rate <i>r</i>	E	4	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta <i>(1+y)RC_{TV}/r</i>	E	57.198,35	-21.308,94	35.889,41
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		269.784,97	269.784,97
ΣTV_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	1.104.036,87	1.131.343,15	2.235.380,02
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <i>CSL</i>	G	291.728,92	0,00	291.728,92
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <i>CARC</i>	G	0,00	105.265,09	105.265,09
Costi generali di gestione <i>CGG</i>	G	573.669,22	0,00	573.669,22
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <i>CCD</i>	G	0,00	0,00	0,00
Altri costi <i>CO_{Al}</i>	G	10.731,98	0,00	10.731,98
Costi comuni <i>CC</i>	C	584.401,20	105.265,09	689.666,29
Ammortamenti <i>Amm</i>	G	190.763,29	0,00	190.763,29
Accantonamenti <i>Acc</i>	G	0,00	172.041,87	172.041,87
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	0,00	172.041,87	172.041,87
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0,00	0,00	0,00
Remunerazione del capitale investito netto <i>R</i>	G	115.329,36	0,00	115.329,36
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <i>R_{LIC}</i>	G	0,00	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale <i>CK</i>	C	306.092,65	172.041,87	478.134,52
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR <i>COI^{EXP}_{TF}</i>	G	0,00	0,00	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <i>RC_{TF}</i>	E-G	-722.888,71	-133.232,34	-856.121,05
Coefficiente di gradualità <i>(1+y)</i>	C	0,40	0,40	0,00
Numero di rate <i>r</i>	C	4	4	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta <i>(1+y)RC_{TF}/r</i>	E	-72.288,87	-13.323,23	-85.612,10
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		65.354,90	65.354,90
ΣTF_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	1.109.933,90	329.338,63	1.439.272,54
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	10.987,68		10.987,68
ΣT_o = ΣTV_o + ΣTF_o	C	2.202.983,09	1.460.681,78	3.663.664,87
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		53.500,00	53.500,00

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RF, 238/2020/R/RF e 493/2020/R/RF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV_{TV,2021}^{EXP}$	E	0,00	0,00	0,00
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS_{TV,2021}^{EXP}$	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate r'	E	0	0	0
Rata annuale $RCND_{TV} \cdot RCND_{TV}/r'$	E	0,00	0,00	0,00
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0,00	0,00	0,00
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0	0	0
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E	0,00	0,00	0,00
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	0,00	0,00
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+Y_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	E	0	0	0
ΣTV_n totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RF, 238/2020/R/RF e 493/2020/R/RF)	C	1.104.036,87	1.131.343,15	2.235.380,02
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV_{TF,2021}^{EXP}$	E	0,00	0,00	0,00
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0,00	0,00	0,00
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	0	0	0
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	0,00	0,00	0,00
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	0,00	0,00
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+Y_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	C	0	0	0
ΣTF_n totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RF, 238/2020/R/RF e 493/2020/R/RF)	C	1.109.933,90	329.338,63	1.439.272,54
$\Sigma T_n = \Sigma TV_n + \Sigma TF_n$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RF, 238/2020/R/RF e 493/2020/R/RF)	C	2.202.983,09	1.460.681,78	3.663.664,87

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata %	G			67%
q_{0-2} kg	G			6.879,42
costo unitario effettivo - Ccoeff €cent/kg	G			532,55
fabbisogno standard €cent/kg	E			455,28
costo medio settore €cent/kg	E			

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E	-0,45	-0,45	-0,45
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E	-0,30	-0,30	-0,30
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E	0,15	0,15	0,15
Totale γ	C	-0,60	-0,60	-0,60
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	0,40	0,40	0,40

Verifica del limite di crescita

ipi_{0a}	MTR			1,70%
coefficiente di recupero di produttività X_{0a}	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_{0a}	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_{0a}	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $CI9_{2021}$	E			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			1,60%
$(1+\rho)$	C			1,02
ΣTV_{0a}	C			3.663.664,87
ΣTV_{0-1}	E			1.653.611,97
ΣTF_{0-1}	E			2.036.602,46
ΣT_{0-1}	C			3.690.214,43
$\Sigma T_{0a}/\Sigma T_{0-1}$	C			0,99
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			3.663.664,87
delta $(\Sigma T_{0a}-\Sigma T_{max})$	C			0,00

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riclassifica TV_a	E			1.984.334,36
Riclassifica TF_a	E			1.679.330,51

Attività esterne Ciclo integrato RU

	G	12.074,42		12.074,42
--	---	-----------	--	-----------

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPIABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	-45.271,55	-103.896,53	-149.168,08
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	171.595,06	-63.926,83	107.668,23
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-216.866,61	-39.969,70	-256.836,31
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RF (relativa a RCND)	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI MELENDUGNO



Piano Tariffario TARI 2021





L'art. 1, dal comma 641 al comma 660, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore

A mente dell'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. Nella commisurazione della tariffa l'ente locale tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ed in particolare: l'art. 3, comma 2, il quale prevede che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

L'art. 8, il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche.

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.



Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “metodo normalizzato” di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158.

Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di costo, così come elaborati nel piano finanziario.

I criteri che hanno guidato l’Amministrazione nel determinare le tariffe sono stati:

- a) la coerenza con il dettato normativo;
- b) l’agevolazione a favore delle utenze domestiche, mantenendo comunque un rapporto equo di suddivisione dei costi.

In particolare:

- la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta secondo i criteri contenuti nel DPR 158/99 citato;
- la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in base a criteri razionali, vale a dire:
 1. costi fissi: in assenza di dati certi disponibili, il riparto tra utenze domestiche 78,00% e utenze non domestiche 22,00%, è stato effettuato in base al rapporto tra le superfici occupate dalle categorie, con una agevolazione per le utenze domestiche così come previsto dall’art. 1 comma 658, della legge n. 147/2013 ed in relazione alla raccolta differenziata che viene effettuata dalla famiglie.
 2. costi variabili: la suddivisione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche (rispettivamente il 78,00 % e il 22,00 %) è stata effettuata basandosi sulla produzione di rifiuti. In assenza di dati concreti ed utilizzabili circa la produzione effettiva di rifiuti attribuibile alle due macro categorie ed avendo solo il dato totale dei rifiuti complessivi, si è deciso di calcolare la produzione delle non domestiche moltiplicando il coeff. Kd (potenziale produzione di rifiuti kg/mq) di ogni categoria (valore mediano) per i mq. di ogni categoria. La sommatoria dei prodotti è indicativa della produzione delle non domestiche e per differenza è stata ottenuta la produzione delle domestiche anche qui applicando l’agevolazione sulle utenze domestiche rispetto alle non domestiche.
- coefficienti: in assenza di dati disponibili misurati in loco del comune, sono stati utilizzati i coefficienti di produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/1999, entro i limiti minimi e massimi previsti dalle specifiche tabelle.

	Costi Fissi	Costi Variabili	Totale
Totali	1.625.831,00	1.984.334,00	3.610.165,00
Percentuali	45,03 %	54,97 %	100,00



Il presente documento viene redatto a conclusione delle fasi di analisi sui possibili scenari derivanti dall'applicazione del D.P.R. 158/99 e della L.147/13 alle utenze TARI per l'anno 2021, a partire dal Piano Economico Finanziario validato dall'Ente Territorialmente Competente, secondo le disposizioni della delibera 443/19 di ARERA.

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma obbligazione tributaria. Nella commisurazione delle tariffe applicate, l'Ente Locale tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/99 ed in particolare:

Totale Costi P.E.F.	3.610.165,00
Costi Fissi	45,03% = 1.625.831,00
Costi Variabili	54,97% = 1.984.334,00
% Utenze Domestiche	78,00
% Utenze non Domestiche	22,00
Costi Fissi Utenze Domestiche	1.268.148,18
Costi Fissi Utenze non Domestiche	357.682,82
Costi Variabili Utenze Domestiche	1.547.780,52
Costi Variabili Utenze non Domestiche	436.553,48


STATO DELL'ARTE

Di seguito riportiamo i dati pubblicati dalla Regione Puglia – Assessorato alla Ecologia, per l'anno 2018 e di seguito li compariamo con quelli del 2019.


Le due annualità analizzate, sono state quelle i cui dati contabili hanno permesso la costruzione del PEF secondo la delibera 443/2019 di ARERA.

2018:


Raccolta RSU



Andamento differenziata




Andamento Produzione Procapite




2019:


Raccolta RSU



Andamento differenziata



Andamento Produzione Procapite



Anno 2018

Mese	Indifferenziata Kg kg.	Differenziata Kg kg.	Tot RSU kg kg.	Rif. Diff. %	Produzione Procapite kg. al Mese
Gennaio	361.400,00	83.030,00	444.430,00	18,68	46,00
Febbraio	303.260,00	111.360,00	414.620,00	26,86	42,91
Marzo	404.480,00	160.380,00	564.860,00	28,39	58,46
Aprile	509.400,00	131.060,00	640.460,00	20,46	66,29
Maggio	615.520,00	205.130,00	820.650,00	25,00	84,94
Giugno	923.360,00	207.830,00	1.131.190,00	18,37	117,08
Luglio	1.339.980,00	340.560,00	1.680.540,00	20,26	173,93
Agosto	1.633.780,00	244.170,00	1.877.950,00	13,00	194,36
Settembre	822.560,00	191.540,00	1.014.100,00	18,89	104,96
Ottobre	419.380,00	154.820,00	574.200,00	26,96	59,43
Novembre	354.100,00	142.270,00	496.370,00	28,66	51,37
Dicembre	327.720,00	131.670,00	459.390,00	28,66	47,55
TOTALE	8.014.940,00	2.103.820,00	10.118.760,00	20,79	1.047,28

Anno 2019

Mese	Indifferenziata Kg kg.	Differenziata Kg kg.	Tot RSU kg kg.	Rif. Diff. %	Produzione Procapite kg. al Mese
Gennaio	315.720,00	122.030,00	437.750,00	27,88	45,31
Febbraio	319.280,00	114.330,00	433.610,00	26,37	44,88
Marzo	420.800,00	140.870,00	561.670,00	25,08	58,13
Aprile	498.780,00	167.350,00	666.130,00	25,12	68,94
Maggio	574.220,00	203.140,00	777.360,00	26,13	80,46
Giugno	902.360,00	194.150,00	1.096.510,00	17,71	113,49
Luglio	1.285.900,00	293.730,00	1.579.630,00	18,59	163,49
Agosto	1.540.340,00	246.250,00	1.786.590,00	13,78	184,91
Settembre	836.180,00	197.200,00	1.033.380,00	19,08	106,95
Ottobre	375.360,00	253.150,00	628.510,00	40,28	65,05
Novembre	90.020,00	277.200,00	367.220,00	75,49	38,01
Dicembre	75.860,00	234.260,00	310.120,00	75,54	32,10
TOTALE	7.234.820,00	2.443.660,00	9.678.480,00	25,25	1.001,72



Nelle elaborazioni degli scenari, sono state considerate le utenze e le superfici dichiarate ed attive in TARI al primo gennaio 2021. Le stesse costituiscono la base imponibile su cui ripartire i costi complessivi del servizio (**€3.610.165,00**):

- ❑ n. 14.504 utenze *DOMESTICHE* con superficie totale pari a mq. **1.075.474**
- ❑ n. 916 utenze *NON DOMESTICHE* con superficie totale pari a mq. **147.477**

UTENZE DOMESTICHE

L'attribuzione del numero di occupanti delle utenze domestiche è stata effettuata in base a quanto previsto dal vigente regolamento:

- Residenti: nucleo familiare così come da Ufficio Anagrafe;
- Non Residenti ed abitazioni cd. "a disposizione": convenzionalmente vengono assegnati 3 componenti, salvo diversa dichiarazione da parte del contribuente.

Per gli immobili pertinenziali, nelle determinazione delle tariffe si è tenuto conto della capacità di produzione rifiuti che gli stessi sono in grado potenzialmente di produrre, essendo parte integrante della abitazione principale. Pertanto, come da regolamento, si è deciso di determinare l'imposta solo in base alla parte "Fissa", azzerando quella "Variabile".

ELABORAZIONE SCENARIO

Lo scenario presentato prevede la determinazione della “componente rifiuti” con il raggiungimento del 100% di copertura dei costi evidenziati nel Piano Finanziario così come previsto dall’art.2, comma 2, del DPR 158/99.

SCENARIO DI APPLICAZIONE DELLA “COMPONENTE RIFIUTI”

L’elaborazione ha tenuto conto dell’insieme delle superfici iscritte relative alle utenze Domestiche e Non Domestiche, ripartendo il peso delle stesse nella misura del 78,00 % per le utenze domestiche e del 22,00 % per le utenze non domestiche, considerando le caratteristiche del Comune di Melendugno e la capacità di produzione dei rifiuti in base alle utenze iscritte ed alle superfici occupate.

Le quote sono così determinate:

Utenze Domestiche	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TOTALE
	1.268.148,18	1.547.780,52	2.815.928,70
Utenze Non Domestiche	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TOTALE
	357.682,82	436.553,48	794.236,30
Piano Finanziario Complessivo	1.625.831,00	1.984.334,00	3.610.165,00

Coefficienti Applicati:

UTENZEDOMESTICHE	Ka(quota fissa)	Kb(quota variabile)		
		Min.	Max.	scelto
Nucleo da 1	0,81	0,6	1	0,80
Nucleo da 2	0,94	1,4	1,8	1,60
Nucleo da 3	1,02	1,8	2,3	2,05
Nucleo da 4	1,09	2,2	3	2,60
Nucleo da 5	1,10	2,9	3,6	3,25
Nucleo da 6	1,06	3,4	4,1	3,75

UTENZE NON DOMESTICHE	Kc (quota fissa)			Kd (quota variabile)		
	Min.	Max.	Scelto	Min.	Max.	Scelto
01 - MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE-ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO	0,45	0,63	0,63	4,00	5,50	5,50
02 – CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,33	0,47	0,47	2,90	4,12	4,12
03 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	0,36	0,44	0,44	3,20	3,90	3,90
04 - CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI-IMPIANTI SPORTIVI	0,63	0,74	0,74	5,53	6,55	6,55
05 – STABILIMENTI BALNEARI	0,35	0,59	0,59	3,10	5,20	5,20
06 - ESPOSIZIONI-AUTOSALONI	0,34	0,57	0,57	3,03	5,04	5,04
07 – ALBERGHI CON RISTORAZIONE	1,01	1,41	1,41	8,92	12,45	12,45
08 - ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,85	1,08	1,08	7,50	9,50	9,50
09 - CASE DI CURA O RIPOSO	0,90	1,09	1,09	7,90	9,62	9,62
10 - OSPEDALI	0,86	1,43	1,43	7,55	12,60	12,60
11 - UFFICI-AGENZIE	0,90	1,17	1,17	7,90	10,30	10,30
12 – BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,48	0,79	0,79	4,20	6,93	6,93
13 - NEGOZI (ABBIGLIAMENTO-CALZATURE-LIBRERIE-...)	0,85	1,13	1,13	7,50	9,90	9,90
14 - EDICOLE-FARMACIE-TABACCAI-PLURILICENZE	1,01	1,50	1,50	8,88	13,22	13,22
15 - NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA-TESSUTI-ANTIQUAR.-...)	0,56	0,91	0,91	4,90	8,00	8,00
16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,19	1,67	1,67	10,45	14,69	14,69
17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE:PARRUCCHIERI-...)	1,19	1,50	1,50	10,45	13,21	13,21
18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE:FALEGNAME-...)	0,77	1,04	1,04	6,80	9,11	9,11
19 - CARROZZERIE-AUTOFFICINE-ELETTRAUTO	0,91	1,38	1,38	8,02	12,10	12,10
20 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,33	0,94	0,94	2,90	8,25	8,25
21 - ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,45	0,92	0,92	4,00	8,11	8,11
22 - RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE-PIZZERIE-PUB	3,40	10,28	4,08	29,93	90,50	35,89
23 – MENSE – BIRRERIE-AMBURGHERIE	2,55	6,33	5,68	22,40	55,70	50,00
24 - BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE	2,56	7,36	4,96	22,50	64,76	43,63
25 - SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI	1,56	2,44	2,44	13,70	21,50	21,50
26 - PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE	1,56	2,45	2,45	13,77	21,55	21,55
27 - ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI-PIZZA AL TAGLIO	4,42	11,24	5,11	38,93	98,90	45,00
28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,65	2,73	2,73	14,53	23,98	23,98
29 – BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	3,35	8,24	4,02	29,50	72,55	35,37
30 - DISCOTECHE-NIGHT CLUB	0,77	1,91	1,34	6,80	16,80	11,80

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

La logica della ripartizione della Tariffa tra parte fissa (TF) e parte variabile (TV) è quella indicata dall'art. 3, comma 2 del DPR 15/99, che riprende l'art. 14 del D.L. 201/2011, dove al comma 11 recita: *“La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio”.*

Descrizione	Componenti	Importo parte fissa	Importo parte variabile
UTENZE DOMESTICHE 01 Comp.	31 D 01	0,5366	41,1222
UTENZE DOMESTICHE 02 Comp.	31 D 02	0,6228	82,2445
UTENZE DOMESTICHE 03 Comp.	31 D 03	0,6758	105,3757
UTENZE DOMESTICHE 04 Comp.	31 D 04	0,7221	133,6473
UTENZE DOMESTICHE 05 Comp.	31 D 05	0,7288	167,0591
UTENZE DOMESTICHE 06 Comp.	31 D 06	0,7022	192,7605

Descrizione	Componenti	Importo parte fissa	Importo parte variabile
BOX E PERTINENZE 01 Comp.	32 D 01	0,5366	0,0000
BOX E PERTINENZE 02 Comp.	32 D 02	0,6228	0,0000
BOX E PERTINENZE 03 Comp.	32 D 03	0,6758	0,0000
BOX E PERTINENZE 04 Comp.	32 D 04	0,7221	0,0000
BOX E PERTINENZE 05 Comp.	32 D 05	0,7288	0,0000
BOX E PERTINENZE 06 Comp.	32 D 06	0,7022	0,0000

Descrizione	Categoria	Importo parte fissa	Importo parte variabile
UTENZE DOMESTICHE A DISPOSIZIONE 01 Comp.	33 D 01	1,6675	134,6280
UTENZE DOMESTICHE A DISPOSIZIONE PERTINENZE 01 Comp.	34 D 01	1,6675	0,0000



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

<i>Descrizione</i>	<i>Categoria</i>	<i>Importo parte fissa</i>	<i>Importo parte variabile</i>
MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE-ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO	01 N	1,1738	1,4228
CINEMATOGRAFI E TEATRI	02 N	0,8757	1,0658
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	03 N	0,8198	1,0089
CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI-IMPIANTI SPORTIVI	04 N	1,3787	1,6945
STABILIMENTI BALNEARI	05 N	1,0992	1,3452
ESPOSIZIONI-AUTOSALONI	06 N	1,0620	1,3038
ALBERGHI CON RISTORAZIONE	07 N	2,6270	3,2208
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	08 N	2,0121	2,4576
CASE DI CURA O RIPOSO	09 N	2,0308	2,4887
OSPEDALI	10 N	2,6642	3,2596
UFFICI E AGENZIE	11 N	2,1798	2,6646
BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	12 N	1,4718	1,7928
NEGOZI (ABBIGLIAMENTO-CALZATURE-LIBRERIE-...)	13 N	2,1053	2,5611
EDICOLE-FARMACIE-TABACCAI-PLURILICENZE	14 N	2,7947	3,4200
NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA-TESSUTI-ANTIQUAR.-.)	15 N	1,6954	2,0696
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	16 N	3,1114	3,8003
ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE:PARRUCCHIERI-...)	17 N	2,7947	3,4174
ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE:FALEGNAME-...)	18 N	1,9376	2,3568
CARROZZERIE-AUTOFFICINE-ELETTRAUTO	19 N	2,5711	3,1303
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	20 N	1,7513	2,1343
ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	21 N	1,7141	2,0981
RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE-PIZZERIE-PUB	22 N	7,6014	9,2847
MENSE - BIRRERIE - AMBURGHERIE	23 N	10,5824	12,9350
BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE	24 N	9,2410	11,2871
SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI	25 N	4,5460	5,5620
PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE	26 N	4,5646	5,5750
ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI-PIZZA AL TAGLIO	27 N	9,5204	11,6415
IPERMERCATI DI GENERI MISTI	28 N	5,0863	6,2036
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	29 N	7,4897	9,1502
DISCOTECHES-NIGHT CLUB	30 N	2,4966	3,0527



Comune di Melendugno

Riepilogo Importi Utenze e Tariffe Base Generate per l'anno 2021

Totale Costi P.E.F.	3.610.165,00
Costi Fissi	45,03% = 1.625.831,00
Costi Variabili	54,97% = 1.984.334,00
% Utenze Domestiche	78,00
% Utenze non Domestiche	22,00
Costi Fissi Utenze Domestiche	1.268.148,18
Costi Fissi Utenze non Domestiche	357.682,82
Costi Variabili Utenze Domestiche	1.547.780,52
Costi Variabili Utenze non Domestiche	436.553,48

PIANO TARIFFARIO TARI COEFFICIENTI SIMILI - COMUNE DI MELENDUGNO -ripartizione 78-22

elaborazione del 26/07/2021

Descrizione	Categori a /Comp.	Nr. Utenze	Superficie (mq)	Coeff. 158/99 (area sud) Ka	Ka Scelto	Coeff. 158/99 (area sud) Kb	Kb Scelto	ANNO 2020			ANNO 2021 - % 78-22			DIFFERENZA 2020-2021			
								Anno	Importo parte fissa	Importo parte variabile	Anno	Importo parte fissa	Importo parte variabile	Anno	Importo parte fissa	Importo parte variabile	
DOMESTICHE RESIDENZIALI 01 Comp.	31 D 01	1.443	134.290,00	0,81	0,81	0,6-1,0	0,80	2020	0,8262	43,3400	1	2021	0,5366	41,1222	2020	-0,290	-2,218
DOMESTICHE RESIDENZIALI 02 Comp.	31 D 02	1.038	119.464,00	0,94	0,94	1,4-1,8	1,60	2020	0,9588	86,6900	2	2021	0,6228	82,2445	2020	-0,336	-4,446
DOMESTICHE RESIDENZIALI 03 Comp.	31 D 03	858	102.806,00	1,02	1,02	1,8-2,3	2,05	2020	1,0404	111,0700	3	2021	0,6758	105,3757	2020	-0,365	-5,694
DOMESTICHE RESIDENZIALI 04 Comp.	31 D 04	698	86.265,00	1,09	1,09	2,2-3,0	2,60	2020	1,1118	140,8700	4	2021	0,7221	133,6473	2020	-0,390	-7,223
DOMESTICHE RESIDENZIALI 05 Comp.	31 D 05	137	16.929,00	1,10	1,10	2,9-3,6	3,25	2020	1,1220	176,0900	5	2021	0,7288	167,0591	2020	-0,393	-9,031
DOMESTICHE RESIDENZIALI 06 Comp.	31 D 06	41	5.405,00	1,06	1,06	3,4-4,1	3,75	2020	1,0812	203,1800	6	2021	0,7022	192,7605	2020	-0,379	-10,420
DOMESTICHE NON RESIDENZIALI 03 Comp.	32 D 03	8892	557.904,00	1,02	0,81	1,8-2,3	2,05	2020	2,0471	108,5800	1	2021	1,6675	134,6280	2020	-0,380	26,048
BOX E PERTINENZE 01 Comp.	33 D 01	185	7.045,00	0,81	0,81	0,6-1,0	0,80	2020	0,8262	0,0000	2	2021	0,5366	0,0000	2020	-0,290	0,000
BOX E PERTINENZE 02 Comp.	33 D 02	265	12.465,00	0,94	0,94	1,4-1,8	1,60	2020	0,9588	0,0000	3	2021	0,6228	0,0000	2020	-0,336	0,000
BOX E PERTINENZE 03 Comp.	33 D 03	221	10.356,00	1,02	1,02	1,8-2,3	2,05	2020	1,0404	0,0000	4	2021	0,6758	0,0000	2020	-0,365	0,000
BOX E PERTINENZE 04 Comp.	33 D 04	178	8.747,00	1,09	1,09	2,2-3,0	2,60	2020	1,1118	0,0000	5	2021	0,7221	0,0000	2020	-0,390	0,000
BOX E PERTINENZE 05 Comp.	33 D 05	30	1.367,00	1,10	1,10	2,9-3,6	3,25	2020	1,1220	0,0000	6	2021	0,7288	0,0000	2020	-0,393	0,000
BOX E PERTINENZE 06 Comp.	33 D 06	7	365,00	1,06	1,06	3,4-4,1	3,75	2020	1,0812	0,0000	1	2021	0,7022	0,0000	2020	-0,379	0,000
BOX E PERTINENZE UD1 1 Componenti	34 D 01	0	0,00	0,81	0,81	0,6-1,0	0,80	2020	0,8262	43,3400	2	2021	1,3242	0,0000	2020	0,498	-43,340
BOX E PERTINENZE UD1 2 Componenti	34 D 02	0	0,00	0,94	0,94	1,4-1,8	1,60	2020	0,9588	86,6900	3	2021	1,5367	0,0000	2020	0,578	-86,690
BOX E PERTINENZE UD1 3 Componenti	34 D 03	511	12.066,00	1,02	1,02	1,8-2,3	2,05	2020	2,0471	0,0000	4	2021	1,6675	0,0000	2020	-0,380	0,000
BOX E PERTINENZE UD1 4 Componenti	34 D 04	0	0,00	1,09	1,09	2,2-3,0	2,60	2020	1,1118	140,8700	5	2021	1,7819	0,0000	2020	0,670	-140,870
BOX E PERTINENZE UD1 5 Componenti	34 D 05	-	0,00	1,10	1,10	2,9-3,6	3,25	2020	1,1220	176,0900	6	2021	1,7983	0,0000	2020	0,676	-176,090
BOX E PERTINENZE UD1 6 Componenti	34 D 06	0	0,00	1,06	1,06	3,4-4,1	3,75	2020	1,0812	203,1800	1	2021	1,7329	0,0000	2020	0,652	-203,180

	2021	2020					2021	2020				
	Simulaz. 100 mq	Simulaz. 100 mq	Differenza 20/21				Simulaz. 200 mq	Simulaz. 200 mq	Differenza 20/21			% di aum./rid. Sull'anno precedente
	100	100	Delta	Tributo Provinciale 5 %	TOTALE 2021		200	200	Delta	Tributo Provinciale 5 %	TOTALE 2021	
1	94,78	125,96	-31,18	4,74	99,52	1	148,44	208,58	-60,14	7,42	155,86	-32,89%
2	144,52	182,57	-38,05	7,23	151,75	2	206,80	278,45	-71,65	10,34	217,14	-26,32%
3	172,96	215,11	-42,15	8,65	181,60	3	240,54	319,15	-78,61	12,03	252,56	-24,37%
4	205,86	252,05	-46,19	10,29	216,15	4	278,07	363,23	-85,16	13,90	291,97	-22,44%
5	239,94	288,29	-48,35	12,00	251,94	5	312,82	400,49	-87,67	15,64	328,46	-20,15%
6	262,98	311,30	-48,32	13,15	276,13	6	333,20	419,42	-86,22	16,66	349,86	-18,37%
1	301,38	313,29	-11,91	15,07	316,45	1	468,13	518,00	-49,87	23,41	491,53	-3,95%
2	53,66	82,62	-28,96	2,68	56,34	2	107,32	165,24	-57,92	5,37	112,69	-53,97%
3	62,28	95,88	-33,60	3,11	65,39	3	124,56	191,76	-67,20	6,23	130,79	-53,95%
4	67,58	104,04	-36,46	3,38	70,96	4	135,16	208,08	-72,92	6,76	141,92	-53,95%
5	72,21	111,18	-38,97	3,61	75,82	5	144,42	222,36	-77,94	7,22	151,64	-53,97%
6	72,88	112,20	-39,32	3,64	76,52	6	145,76	224,40	-78,64	7,29	153,05	-53,95%
1	70,22	108,12	-37,90	3,51	73,73	1	140,44	216,24	-75,80	7,02	147,46	-53,97%
2	132,42	125,96	6,46	6,62	139,04	2	264,84	208,58	56,26	13,24	278,08	4,88%
3	153,67	182,57	-28,90	7,68	161,35	3	307,34	278,45	28,89	15,37	322,71	-18,81%
4	166,75	204,71	-37,96	8,34	175,09	4	333,50	409,42	-75,92	16,68	350,18	-22,76%
5	178,19	252,05	-73,86	8,91	187,10	5	356,38	363,23	-6,85	17,82	374,20	-41,45%
6	179,83	288,29	-108,46	8,99	188,82	6	359,66	400,49	-40,83	17,98	377,64	-60,31%
1	173,29	311,30	-138,01	8,66	181,95	1	346,58	419,42	-72,84	17,33	363,91	-79,64%

Descrizione	Categori a/Comp.	Nr. Utenze	Superficie (mq)	Coeff. 158/99 (area sud) Kc	Kc Scelto	Coeff. 158/99 (area sud) Kd	Kd Scelto	Anno	Importo parte fissa	Importo parte variabile	Anno	Importo parte fissa	Importo parte variabile	Anno	Importo parte fissa	Importo parte variabile
MUSEI-BIBLIOTECHE-SCUOLE- ASSOCIAZIONI-LUOGHI CULTO	01 N	24	4.990,00	0,45-0,63	0,63	4,00-5,50	5,50	2020	1,4900	1,2100	2021	1,1738	1,4228	2020	-0,32	0,21
CINEMATOGRAFI E TEATRI	02 N	0	0,00	0,33-0,47	0,47	2,90-4,12	4,12	2020	1,1130	0,9000	2021	0,8757	1,0658	2020	-0,24	0,17
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	03 N	166	15.903,00	0,36-0,44	0,44	3,20-3,90	3,90	2020	1,0400	0,8500	2021	0,8198	1,0089	2020	-0,22	0,16
CAMPEGGI-DISTRIBUTORI CARBURANTI-PIANTATI SPORTIVI	04 N	19	9.338,00	0,63-0,74	0,74	5,53-6,55	6,55	2020	1,7500	1,4400	2021	1,3787	1,6945	2020	-0,37	0,25
STABILIMENTI BALNEARI	05 N	18	19.073,00	0,35-0,59	0,59	3,10-5,20	5,20	2020	1,3900	1,1400	2021	1,0992	1,3452	2020	-0,29	0,21
ESPOSIZIONI-AUTOSALONI	06 N	14	1.846,00	0,34-0,57	0,57	3,03-5,04	5,04	2020	1,3500	1,1000	2021	1,0620	1,3038	2020	-0,29	0,20
ALBERGHI CON RISTORAZIONE	07 N	29	30.559,00	1,01-1,41	1,41	8,92-12,45	12,45	2020	3,3400	2,7300	2021	2,6270	3,2208	2020	-0,71	0,49
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	08 N	47	12.477,00	0,85-1,08	1,08	7,50-9,50	9,50	2020	2,5500	2,0900	2021	2,0121	2,4576	2020	-0,54	0,37
CASE DI CURA O RIPOSO	09 N	2	2.498,00	0,90-1,09	1,09	7,90-9,62	9,62	2020	2,5800	2,1100	2021	2,0308	2,4887	2020	-0,55	0,38
OSPEDALI	10 N	0	0,00	0,86-1,43	1,43	7,55-12,60	12,60	2020	3,3970	2,7700	2021	2,6642	3,2596	2020	-0,73	0,49
UFFICI-AGENZIE E STUDI PROFESSIONALI	11 N	49	3.707,00	0,90-1,17	1,17	7,90-10,30	10,30	2020	2,7700	2,2600	2021	2,1798	2,6646	2020	-0,59	0,40
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	12 N	87	5.621,00	0,48-0,79	0,79	4,20-6,93	6,93	2020	1,8700	1,5200	2021	1,4718	1,7928	2020	-0,40	0,27
NEGOZI (ABBIGLIAMENTO- CALZATURE-LIBRERIE-...)	13 N	94	6.860,00	0,85-1,13	1,13	7,50-9,90	9,90	2020	2,6700	2,1700	2021	2,1053	2,5611	2020	-0,56	0,39
EDICOLE-FARMACIE-TABACCAI- PLURILICENZE	14 N	25	1.167,00	1,01-1,50	1,50	8,88-13,22	13,22	2020	3,5500	2,9000	2021	2,7947	3,4200	2020	-0,76	0,52
NEGOZI PARTICOLARI (FILATELIA- TESSUTI-ANTIQUAR-...)	15 N	7	484,00	0,56-0,91	0,91	4,90-8,00	8,00	2020	2,1500	1,7600	2021	1,6954	2,0696	2020	-0,45	0,31
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	16 N	29	841,00	1,19-1,67	1,67	10,45-14,69	14,69	2020	3,9500	3,2300	2021	3,1114	3,8003	2020	-0,84	0,57
ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE-PARRUCCHIERI-...)	17 N	33	1.857,00	1,19-1,50	1,50	10,45-13,21	13,21	2020	3,5500	2,9000	2021	2,7947	3,4174	2020	-0,76	0,52
ATTIVITA' ARTIGIANALI (BOTTEGHE:FALEGNAME-...)	18 N	18	2.043,00	0,77-1,04	1,04	6,80-9,11	9,11	2020	2,4600	2,0000	2021	1,9376	2,3568	2020	-0,52	0,36
CARROZZERIE-AUTOFFICINE- ELETTRAUTO	19 N	11	1.499,00	0,91-1,38	1,38	8,02-12,10	12,10	2020	3,2600	2,6600	2021	2,5711	3,1303	2020	-0,69	0,47
ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	20 N	11	6.512,00	0,33-0,94	0,94	2,90-8,25	8,25	2020	2,2200	1,8100	2021	1,7513	2,1343	2020	-0,47	0,32
ATT. ARTIGIANALI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	21 N	16	2.369,00	0,45-0,92	0,92	4,00-8,11	8,11	2020	2,1700	1,7800	2021	1,7141	2,0981	2020	-0,46	0,32
RISTORANTI-TRATTORIE-OSTERIE- PIZZERIE-PUB	22 N	75	7.720,00	3,40-10,28	4,08	29,93-90,50	35,89	2020	9,6600	7,8900	2021	7,6014	9,2847	2020	-2,06	1,39
MENSE-BIRRERIE-AMBURGHERIE	23 N	0	0,00	2,55-6,33	5,68	22,40-55,70	50,00	2020	13,4500	11,0000	2021	10,5824	12,9350	2020	-2,87	1,94
BAR-CAFFETTERIE-PASTICCERIE SUPERMERCATI E GENERI ALIMENTARI	24 N	65	3.663,00	2,56-7,36	4,96	22,50-64,76	43,63	2020	11,7500	9,5900	2021	9,2410	11,2871	2020	-2,51	1,70
PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE	25 N	43	3.717,00	1,56-2,44	2,44	13,70-21,50	21,50	2020	5,7800	4,7300	2021	4,5460	5,5620	2020	-1,23	0,83
ORTOFRUTTA-PESCHERIE-FIORI- PIZZA AL TAGLIO	26 N	8	428,00	1,56-2,45	2,45	13,77-21,55	21,55	2020	5,8000	4,7400	2021	4,5646	5,5750	2020	-1,24	0,84
IPERMERCATI DI GENERI MISTI	27 N	22	788,00	4,42-11,24	5,11	38,93-98,90	45,00	2020	12,1000	9,9000	2021	9,5204	11,6415	2020	-2,58	1,74
BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	28 N	1	1.427,00	1,65-2,73	2,73	14,53-23,98	23,98	2020	6,4600	5,2700	2021	5,0863	6,2036	2020	-1,37	0,93
DISCOTECHE-NIGHT CLUB	29 N	3	90,00	3,35-8,24	4,02	29,50-72,55	35,37	2020	9,5200	7,7800	2021	7,4897	9,1502	2020	-2,03	1,37
	30 N	0	0,00	0,77-1,91	1,34	6,80-16,80	11,80	2020	3,1780	2,5900	2021	2,4966	3,0527	2020	-0,68	0,46

	Simulaz. 100 mq	Simulaz. 100 mq	Differenza 20/21	Tributo Provinciale 5 %	TOTALE 2021		Simulaz. 200mq	Simulaz. 200 mq	Differenza 20/21	Tributo Provinciale 5 %	TOTALE 2021	
1	259,66	270,00	-10,34	12,98	272,64	1	519,32	540,00	-20,68	25,97	545,29	-3,98%
2	194,15	201,30	-7,15	9,71	203,86	2	388,30	402,60	-14,30	19,42	407,72	-3,68%
3	182,87	189,00	-6,13	9,14	192,01	3	365,74	378,00	-12,26	18,29	384,03	-3,35%
4	307,32	319,00	-11,68	15,37	322,69	4	614,64	638,00	-23,36	30,73	645,37	-3,80%
5	244,44	253,00	-8,56	12,22	256,66	5	488,88	506,00	-17,12	24,44	513,32	-3,50%
6	236,58	245,00	-8,42	11,83	248,41	6	473,16	490,00	-16,84	23,66	496,82	-3,56%
7	584,78	607,00	-22,22	29,24	614,02	7	1.169,56	1.214,00	-44,44	58,48	1.228,04	-3,80%
8	446,97	464,00	-17,03	22,35	469,32	8	893,94	928,00	-34,06	44,70	938,64	-3,81%
9	451,95	469,00	-17,05	22,60	474,55	9	903,90	938,00	-34,10	45,20	949,10	-3,77%
10	592,38	616,70	-24,32	29,62	622,00	10	1.184,76	1.233,40	-48,64	59,24	1.244,00	-4,11%
11	484,44	503,00	-18,56	24,22	508,66	11	968,88	1.006,00	-37,12	48,44	1.017,32	-3,83%
12	326,46	339,00	-12,54	16,32	342,78	12	652,92	678,00	-25,08	32,65	685,57	-3,84%
13	466,64	484,00	-17,36	23,33	489,97	13	933,28	968,00	-34,72	46,66	979,94	-3,72%
14	621,47	645,00	-23,53	31,07	652,54	14	1.242,94	1.290,00	-47,06	62,15	1.305,09	-3,79%
15	376,50	391,00	-14,50	18,83	395,33	15	753,00	782,00	-29,00	37,65	790,65	-3,85%
16	691,17	718,00	-26,83	34,56	725,73	16	1.382,34	1.436,00	-53,66	69,12	1.451,46	-3,88%
17	621,21	645,00	-23,79	31,06	652,27	17	1.242,42	1.290,00	-47,58	62,12	1.304,54	-3,83%
18	429,44	446,00	-16,56	21,47	450,91	18	858,88	892,00	-33,12	42,94	901,82	-3,86%
19	570,14	592,00	-21,86	28,51	598,65	19	1.140,28	1.184,00	-43,72	57,01	1.197,29	-3,83%
20	388,56	403,00	-14,44	19,43	407,99	20	777,12	806,00	-28,88	38,86	815,98	-3,72%
21	381,22	395,00	-13,78	19,06	400,28	21	762,44	790,00	-27,56	38,12	800,56	-3,61%
22	1.688,61	1.755,00	-66,39	84,43	1.773,04	22	3.377,22	3.510,00	-132,78	168,86	3.546,08	-3,93%
23	2.351,74	2.445,00	-93,26	117,59	2.469,33	23	4.703,48	4.890,00	-186,52	235,17	4.938,65	-3,97%
24	2.052,81	2.134,00	-81,19	102,64	2.155,45	24	4.105,62	4.268,00	-162,38	205,28	4.310,90	-3,96%
25	1.010,80	1.051,00	-40,20	50,54	1.061,34	25	2.021,60	2.102,00	-80,40	101,08	2.122,68	-3,98%
26	1.013,96	1.054,00	-40,04	50,70	1.064,66	26	2.027,92	2.108,00	-80,08	101,40	2.129,32	-3,95%
27	2.116,19	2.200,00	-83,81	105,81	2.222,00	27	4.232,38	4.400,00	-167,62	211,62	4.444,00	-3,96%
28	1.128,99	1.173,00	-44,01	56,45	1.185,44	28	2.257,98	2.346,00	-88,02	112,90	2.370,88	-3,90%
29	1.663,99	1.730,00	-66,01	83,20	1.747,19	29	3.327,98	3.460,00	-132,02	166,40	3.494,38	-3,97%
30	554,93	576,80	-21,87	27,75	582,68	30	1.109,86	1.153,60	-43,74	55,49	1.165,35	-3,94%

